



Il pagamento dell'indennizzo assicurativo costituisce un debito di valore

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216) conferma il principio secondo cui: *“in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce **debito di valore**”* o almeno, *“si comporta”* come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) *“poich  assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicch  ”* soggetto all'*“automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”* (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), *“con possibilit  di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purch  sussista una specifica domanda di parte, perch  tali interessi costituiscono la modalit  liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta”* (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01).

La Corte precisa inoltre che: *“la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l'interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ci  non pu  dirsi per la somma che ne costituisce la misura”* in termini monetari, la quale dovr , appunto, essere *“rivalutata”* tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

24 Mar 2025